ASSOLOMBARDA

Investimenti in Start up e Pmi innovative

Agevolazioni de minimis

Il DL n. 34/2020 (art. 38, commi 7 e 8) ha introdotto una nuova agevolazione per i soggetti IRPEF che investono nel capitale sociale di Start up innovative e Pmi innovative. Si tratta di una detrazione in regime de minimis che, per gli investimenti in Start up innovative, è alternativa alla detrazione ordinaria del 30%, mentre per gli investimenti in Pmi innovative spetta prioritariamente rispetto a quella ordinaria del 30%.

Le disposizioni attuative di questa agevolazione sono contenute nel Decreto del 28 dicembre 2020, come aggiornato dal Decreto 23 luglio 2026.

Con la L.193/2024, la disciplina di tale agevolazione ha subito alcune importanti modifiche. Per approfondimenti si rinvia allaGuida correlata.

Detrazione IRPEF (50%, 65% dal 2025) per investimenti in Start up innovative

Il Decreto Rilancio (art. 38, comma 7) ha introdotto, per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Start up innovative, una detrazione IRPEF pari al50%della somma investita, in alternativa alla ordinaria detrazione IRPEF del 30% prevista dall'art. 29 del DL n. 179/2012.

La L. 193/2024 ha innalzato l'aliquota al65%per gli investimenti effettuatidal 2025,ma ha accorciato la durata temporale dell'agevolazione che diventa applicabile solo sino alterzo annodi iscrizione alla sezione speciale.

Al momento dell'investimento, la Start up deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in sede di costituzione della società.

L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a100.000 euroe deve essere mantenuto per almenotre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Perapprofondimenti si rinvia allaGuida correlata.

Detrazione IRPEF (50%) per investimenti in Pmi innovative (fino al 2024)

Il Decreto Rilancio (art. 38, comma 8) ha introdotto una detrazione IRPEF, pari al50%della somma investita, anche per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Pmi innovative.La L. 193/2024 ha delimitato l'applicazione di questa agevolazione agli investimenti effettuati fino al 2024.

Al momento dell'investimento, la Pmi innovativa deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in sede di costituzione della società.

L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a300.000 euroe deve essere mantenuto per almenotre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione del 50% spetta prioritariamente rispetto alla detrazione del 30% prevista dal regime ordinario (DL

n. 3/2015, art. 4, comma 9) e fino all'investimento massimo agevolabile di 300.000 euro. Sulla parte eccedente tale soglia si può applicare la detrazione del 30% nei limiti del regolamento "de minimis".

Perapprofondimenti si rinvia allaGuida correlata.

Modalità di accesso all'agevolazione

Per richiedere l'agevolazione, le imprese beneficiarie degli investimenti devono inviare un'apposita istanza (vd. Allegato A, Decreto 28.12.2020 come aggiornato dal Decreto 23.7.2026) attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzohttps://padigitale.invitalia.it/ .

Il Mimit verifica, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale "de minimis", notificando l'esito dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria sia all'investitore. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale di 300.000 per aiuti "de minimis" già ottenuti, l'impresa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.

L'impresa beneficiaria invia l'istanza prima dell'effettuazione dell'investimento. Pertanto sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati in sede di costituzione societaria.

Per poter fruire della detrazione l'investitore deve ricevere e conservare una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (vd. Allegato B al Decreto 28.12.2020, come aggiornato dal Decreto 23.7.2026), da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento.